



**COMUNE DI DECIMOPUTZU**  
**Provincia Sud Sardegna**

~~~~~  
**POLIZIA LOCALE**  
**Tel. 0708009019-07096329229/30**  
**Fax 0708009022**

***Adempimenti e scadenze per i cacciatori***

Si comunica, ai titolari di autorizzazione regionale di caccia, per chi non avesse già provveduto, che i termini per trasmettere il foglio venatorio debitamente compilato, contenete le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria e, contestualmente, ritirare il nuovo erano al **1 marzo 2019**. Chi ancora non ha provveduto è obbligato lo stesso a trasmetterlo all'Ufficio Polizia Locale.

Si ricorda che la validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione regionale di € 25.00 su C.C.P. n. 60747748 intestato a Regione Autonoma della Sardegna – Tesoreria Regionale – Causale: "AUTORIZZAZIONE ANNUALE ALL'ESERCIZIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2019-2020".

Si ricorda, inoltre, che la durata dell'autorizzazione regionale di caccia è di **6 ANNI**, mentre con il **decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104**, recante "Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" **IL PORTO D'ARMI RILASCIATO DAL 2018 HA LA DURATA DI ANNI 5** (nel caso in cui il porto d'armi abbia una scadenza antecedente a quella dell'autorizzazione, quest'ultima dovrà comunque essere rinnovata alla scadenza del porto d'armi).

Il modulo per la richiesta della nuova autorizzazione regionale, può essere richiesto e riconsegnato protocollato, direttamente presso l'**Ufficio della Polizia Locale**, allegando la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del libretto e della licenza di porto d'armi per uso di caccia completi di tutte le loro parti;
- 2) fotocopia della polizza assicurativa, in corso di validità, per danni contro terzi causati dallo svolgimento dell'attività venatoria;
- 3) tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciato dalla Regione di residenza o autocertificazione in cui si dichiarano le motivazioni per le quali non se ne ha il possesso;
- 4) originale dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia pari a 25 euro (conto corrente postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Servizio tesoreria. Sul conto corrente postale non si potranno effettuare versamenti tramite bonifico);
- 5) dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara che:
  - a) le fotocopie dei documenti di cui sopra (punti 2, 3, 4) sono conformi agli originali;
  - b) almeno uno dei genitori è nato/a in Sardegna (indicare luogo e data di nascita);
  - c) il proprio coniuge è nato/a in Sardegna (indicare luogo e data di nascita).

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Si ricorda agli interessati che:

- Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto e a rilasciare quello nuovo, fermo restando che la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98 dovrà essere comminata al trasgressore;
- In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri;
- Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
- Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre **1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

## PER I NON RESIDENTI

Si ricorda che:

- Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;
- Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il **1° marzo di ogni anno** il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;
- Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.
- In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull'applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche "**alle guardie comunali, urbane e campestri**". Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.



Il C.te di P.L. cap. Bruna Pintus